

Corte d'Appello di Salerno, Decreto del 30 gennaio 2025, cron. n. 277/2025.

Estensore: *Pizzella*

EQUA RIPARAZIONE – INAMMISSIBILITÀ – artt. 1-bis, 1-ter della L. n. 89 del 2001 – RIMEDI PREVENTIVI – TASSATIVITÀ.

Quando la norma parla della necessità di proporre l'istanza “entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis” si riferisce evidentemente ad un limite che non può che essere tassativo. Una volta che la legge – pur senza indicare espressamente la natura perentoria del termine – ne abbia ricollegato la consumazione ad un effetto di inammissibilità, ne consegue che il termine stesso non possa che essere regolato attraverso la stessa disciplina processuale di un termine stabilito a pena di decadenza. Ne deriva che detti termini non devono essere intesi in modo elastico e che la loro violazione rileva comunque, anche se è di modesta entità.